



Comune di STRAMBINO

SCHEDA INFORMATIVA
SISTEMA: ARTIGIANATO
ESTETISTI

Descrizione

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. In detta dizione rientrano anche le attività finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. È vietata la redazione e la prescrizione di diete (riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato).

Le attività di estetica sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui alla Legge 1/90.

Tale attività può essere esercitata in luogo pubblico, in luogo privato, a titolo gratuito, presso il domicilio dell' esercente, presso apposita sede designata dal committente, presso alberghi e palestre.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante itinerante e ambulante su posteggio.

La segnalazione di inizio attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, ed al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

In caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività è necessario presentare una SCIA condizionata completa di istanza di AUA (Autorizzazione unica ambientale).

L'attività professionale di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Riferimenti normativi principali:

- ↵ Legge 4 gennaio 1990 n° 1
- ↵ Legge Regionale 54/1992
- ↵ Articolo 12 LR 38/2009
- ↵ Legge 241/90 e s.m.i.
- ↵ D.L.vo 222/2016

Regime amministrativo: SCIA.

Sono soggette a SCIA o a SCIA condizionata con istanza di AUA (in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività):

l'apertura dell'attività,
il trasferimento di sede.

Regime amministrativo: Comunicazione.

Sono invece soggette a semplice Comunicazione:

il subingresso, (trasferimento di titolarità),
la variazione della denominazione,
la sospensione temporanea dell'attività,
la cessazione dell'attività.



Modelli disponibili.

1 – **Il modello unificato regionale** relativo a:

nuova apertura;
trasferimento di sede.

2 – **Il modello unificato regionale** relativo a
trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività;
variazione della denominazione.

3 – **Il modello unificato regionale** relativo a
sospensione temporanea dell'attività;
cessazione dell'attività.

Allegati.

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

Termine e scadenza.

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica la SCIA si applica l'art. 19 della L. n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.

Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l'attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

A che cosa fare attenzione?

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (istanza AUA, a completamento del modulo base)

In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni SCIA deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

Chi può presentare la richiesta

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.